REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/84 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1984

che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 991/84 ha fissato rispettivamente a 24 872 e a 51 282 tonnellate i quantitativi di duroni e di altre ciliegie dolci e di amarene sciroppati che possono essere ammessi al beneficio dell'aiuto alla produzione ; che occorre stabilire le disposizioni atte a garantire la ripartizione di questi quantitativi globali tra le varie imprese di trasformazione ;

considerando che, a tale scopo, occorre basarsi sui più recenti dati sicuri disponibili in ordine ai quantitativi totali prodotti ;

considerando che le misure previste dal pesente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1984/1985, la concessione dell'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato :

a) per i duroni e le altre ciliegie dolci sciroppati della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, all'81,596 % ;

b) per le amarene sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, al 70,098 %.

2. Le percentuali di cui al paragrafo 1 si applicano, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna di commercializzazione 1982/1983, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto durante le campagne di commercializzazione 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

Per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna di commercializzazione :

a) 1982/1983, le percentuali si applicano alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne 1982/1983 e 1983/1984 ;

b) 1983/1984, le percentuali si applicano al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale campagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
(3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.